

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 924

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. - L'8 agosto 1995 perderanno efficacia le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Sul mantenimento di queste disposizioni si è aperto un dibattito tra i sostenitori dell'introduzione in via definitiva nel nostro ordinamento della norma di cui al citato articolo 41-bis e quelli che invece lo vorrebbero cancellare.

Tenere ancora per un anno aperto il problema è estremamente pericoloso, perchè i grandi capi della criminalità mafiosa saranno portati a esercitare ogni forma di pressione, anche di violenza estrema, per convincere lo Stato a cedere

e a togliere il regime carcerario previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis.

In questo senso si è pronunciato più volte il Ministro dell'interno, e con lui anche i magistrati delle procure più impegnate nella lotta alla mafia. Occorre assolutamente che sia spezzato il rapporto tra i mafiosi in carcere e le organizzazioni che ancora agiscono nel territorio.

Decidere di prorogare fin da ora i termini che verrebbero a cessare nell'agosto del 1995 e fissare una nuova scadenza al 31 dicembre 1999, praticamente per un quinquennio, è un atto dovuto alle ragioni dello Stato e a quanti sono impegnati in prima linea, magistrati e forze dell'ordine, contro le organizzazioni mafiose.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è prorogata fino al 31 dicembre 1999.

